

Regolamento in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate e degli Obblighi di Informazione

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/12/2017 con verbale n. 560
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/03/2018 con verbale n. 567
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/01/2019 con verbale n. 595
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/02/2020 con verbale n. 620
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/09/2021 con verbale n. 666
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/10/2021 con verbale n. 667
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/03/2022 con verbale n. 679
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/07/2022 con verbale n. 688**

Edizione Luglio 2022

Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio

L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

INDICE

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2. GLOSSARIO.....	4
3. AMBITO SOGGETTIVO.....	4
4. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	5
5. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	5
5.1 Ruoli e Responsabilità.....	5
5.2 Mappatura delle Informazioni Rilevanti	6
5.3 Iter di valutazione della natura Privilegiata dell'informazione.....	7
5.4 Il registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate	8
5.5 Soggetti iscritti nel Registro delle Informazioni Rilevanti (c.d. RIL).....	8
5.6 Contenuto, aggiornamento e conservazione del Registro	9
6. PROCEDURA PER LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	10
6.1 Comunicazione delle Informazioni e gestione dei comunicati.....	10
6.2 Ritardo delle Comunicazioni delle Informazioni	10
6.3 Monitoraggio delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione.....	13
6.4 Sito Internet	13
6.5 Interviste, Convegni e Seminari.....	13
6.6 Diffusione involontaria di Informazioni privilegiate.	13
7. EMARKET STORAGE	13
8. SANZIONI	14
9. DISPOSIZIONI FINALI	14
ALLEGATO 1 – MATRICE INFORMAZIONI RILEVANTI/(FUNZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI (FOCIP)	15
ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	17
ALLEGATO 3 - SEZIONE DEGLI ACCESSI PERMANENTI	18
ALLEGATO 4 - LETTERA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE	19
ALLEGATO 5 – LETTERA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE	21
ALLEGATO 6 – LETTERA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE	22
ALLEGATO 7 – NOTIFICA INSERIMENTO NEL REGISTRO	23

1. Premessa e obiettivi del documento

Il presente documento disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti la Banca Popolare del Lazio S.c.p.A. ("Banca Popolare del Lazio", "Capogruppo" o la "Banca") e le singole banche, società finanziarie e strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Banca stessa (le "Società Controllate").

Non è oggetto di disciplina del presente documento la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto del presente documento.

L'obiettivo di una regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate è quello di evitare che la divulgazione di documenti e di informazioni riguardanti la Banca e le Società Controllate possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata, provocando asimmetrie informative tra il pubblico. La diffusione delle Informazioni Privilegiate consente, quindi, di tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano l'emittente, sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

La ratio dell'obbligo di diffondere le Informazioni Privilegiate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari è da individuarsi nell'obiettivo di non consentire di:

- abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
 - raccomandare o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate;
- oppure
- comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

Il documento è stato redatto in attuazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (c.d. **Regolamento MAR**);
- Regolamento di esecuzione n. 378/2016 sul formato e il modello delle notifiche alle autorità competenti;
- Regolamento di esecuzione n. 1210/2022 sul formato dell'elenco delle persone avente accesso alle Informazioni Privilegiate;
- Regolamento di esecuzione n. 1055/2016 strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la pubblicazione;
- art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con successivamente modifiche e integrazioni (**TUF**);
- disposizioni in tema di informazione societaria di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (**Regolamento Emittenti**);
- Decreto Legislativo 231/01;
- Linee guida Consob "Gestione delle Informazioni Privilegiate" di ottobre 2017;
- ESMA: Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) del 13/04/2022;
- Consob; Linee guida "Gestione delle informazioni privilegiate" nr.1/2017 di ottobre 2017 e successive modifiche.

2. Glossario

Ai fini del presente documento si intendono per:

Informazione Privilegiata	<p>Un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente la Banca e/o le Società Controllate ovvero uno o più strumenti finanziari emessi dalle stesse, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sul prezzo di tali strumenti finanziari.</p> <p>Un'informazione si definisce precisa se: a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari.</p> <p>Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie ragioni di investimento.</p> <p>Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente carattere preciso e concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti.</p>
Informazioni Rilevanti	<p>Si intende l'informazione, non disponibile al pubblico, della quale si viene a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa ed il cui contenuto è noto solo a coloro che trattano tale informazione in ragione della propria mansione e/o incarico. L'informazione riservata, quindi, non ha, ovvero non ha ancora, il carattere della "precisione", ossia non è già sufficientemente specifica e precisa da consentire, se comunicata, di trarre conclusioni circa la ricaduta dell'informazione ad esempio sul prezzo dei titoli; non ha pertanto il carattere di "materialità", ossia la potenzialità, se resa pubblica, di poter influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario.</p>
Persone Informate	<p>Tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative alla Banca e alle Società Controllate.</p>

3. Ambito Soggettivo

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o occasionale, a Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca Popolare del Lazio S.c.p.A. ("Banca Popolare del Lazio", "Capogruppo" o la "Banca") e le banche, società finanziarie e strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Banca stessa (le "Società Controllate").

In particolare sono tenuti al rispetto:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i dirigenti;
- i dipendenti;
- le Persone Informate.

4. Obbligo di riservatezza

I soggetti sopra elencati sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate relative alla Banca Popolare del Lazio e alle Società Controllate, di cui siano comunque a conoscenza.

È fatto assoluto divieto ai detti soggetti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico.

Le suddette Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela, anche nel rispetto delle normative interne adottate a livello di gruppo, affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Infine, le Persone Informate sono tenute a:

- a) adottare tutte le misure necessarie od opportune per non pregiudicare, in qualsiasi modo, la riservatezza delle Informazioni Privilegiate;
- b) utilizzare le Informazioni Privilegiate unicamente nei limiti ed allo scopo di svolgere l'incarico affidato dalla Banca; non usare tali informazioni per scopi personali e/o comunque in alcun modo che possa arrecare danno alla Banca, alle Società Controllate e/o al mercato, né per alcun altro scopo di qualsivoglia natura che non sia stato preventivamente autorizzato dalla stessa Banca.

Tutte le suddette informazioni, ove contenute nei supporti del sistema informativo del Gruppo o in supporti di qualsiasi natura, devono essere adeguatamente protette da ogni dipendente. La Banca al riguardo limita l'accesso a tali supporti ai soggetti preventivamente autorizzati.

Le informazioni di carattere confidenziale possono essere diffuse nell'ambito delle strutture ed uffici del Gruppo solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

Quanto precede si applica anche nei confronti dei collaboratori esterni, dei consulenti, dei partner commerciali, dei fornitori e di tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse della Banca e delle Società Controllate. I rapporti contrattuali con i predetti soggetti devono contenere apposite clausole di riservatezza e di rispetto del Codice di Etico e del Modello 231/01 del Gruppo.

5. Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e degli obblighi di comunicazione

5.1 Ruoli e Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e delle Società Controllate, avvalendosi del supporto del Presidente del Comitato esecutivo / Amministratore Delegato e del Direttore Generale/:

- assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del pubblico;
- cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti con la stampa.

Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dal Presidente del Comitato esecutivo/Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e delle Società Controllate interessate

Il Servizio Affari Societari della Capogruppo è deputato alla gestione e applicazione del processo di gestione delle informazioni privilegiate e, avvalendosi degli Uffici Segreteria Generale di Gruppo, provvede alla stesura dei comunicati c.d. *price sensitive*, cura i rapporti con gli organi di informazione, assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato.

Il Servizio Affari Societari della Capogruppo è incaricato della gestione del **Registro delle persone informate** e, avvalendosi dell'Ufficio Segreteria Generale della stessa:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati in esso contenuti;
- cura la supervisione generale sulla tenuta del Registro e la possibilità di accedere a tutte le informazioni in esso contenute, con facoltà di estrazione delle medesime con ogni modalità resa possibile dal sistema;
- i rapporti con l'Autorità di Vigilanza a fronte di eventuali richieste inerenti i dati contenuti nel registro.

5.2 *Mappatura delle Informazioni Rilevanti*

La Banca individua e monitora i tipi di **informazioni rilevanti**, ossia quei tipi di informazione ritenute rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano direttamente la Banca stessa e le Società Controllate e che possono, in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata:

- ingresso in, o uscita da, un settore di business
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci
- acquisto alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione, ovvero revoca dell'incarico di revisione
- operazioni sul capitale finalizzate a particolari operazioni
- emissione di obbligazioni o di altri titoli di debito
- perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto
- operazioni di acquisizione, fusione o scissione
- cambiamenti nel personale strategico della società
- presentazione di istanze, richiesta di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali
- piani di incentivazione del management
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- insolvenza di importanti debitori
- andamento della gestione
- policy di distribuzione di dividendi
- requisiti di fondi propri aggiuntivi vincolanti di secondo pilastro (c.d. Pillar 2 Capital Requirements o P2R)
- orientamenti di capitale di secondo pilastro (c.d. Pillar 2 Guidance o P2G).

Le informazioni concernenti gli esiti dello SREP richiedono una valutazione, fin dal ricevimento della *draft letter*, circa l'eventuale natura privilegiata delle stesse, nonché del ritardo della relativa comunicazione al pubblico, in quanto possono influenzare i prezzi degli strumenti di propria emissione, non solo nell'ipotesi di uno scarto negativo tra capitale corrente e requisiti aggiuntivi, ma anche nell'ipotesi di un livello corrente del capitale superiore.

Per quanto concerne gli orientamenti di capitale di secondo pilastro (c.d. P2G) anch'essi richiedono una valutazione dell'eventuale natura di informazione privilegiata, nonché del ritardo della relativa comunicazione al pubblico, in presenza di uno scarto di non lieve entità tra i requisiti di capitale aggiuntivi e il livello di capitale corrente che può comportare un intervento, come ad esempio, un aumento di capitale.

Il Gruppo è tenuto alla divulgazione degli esiti dello SREP, ai sensi dell'articolo 433 ter del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), su base annua.

La Banca rileva le potenziali informazioni rilevanti, ovvero le informazioni che ancora non hanno assunto la natura di informazioni privilegiate, tramite registrazione in un modulo apposito del Registro delle Persone Informate di cui al paragrafo 5.4.

Si riporta una mappatura che collega i tipi di informazioni rilevanti sopra identificati con le funzioni aziendali coinvolte nella trattazione delle stesse (*cfr. Allegato 1 – Matrice Informazioni Rilevanti/Funzioni organizzative Competenti*).

5.3 Iter di valutazione della natura Privilegiata dell'informazione

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni è rimessa al Presidente del Comitato Esecutivo / Amministratore Delegato, con il supporto del Direttore Generale, avvalendosi dei Responsabili delle Direzioni e dei Servizi nel cui ambito di operatività si sono originate le informazioni privilegiate e con l'ausilio del Servizio Affari Societari della Capogruppo. Il Presidente provvederà, non appena possibile, a portare a conoscenza e ratifica degli altri componenti del Comitato Esecutivo la decisione dallo stesso assunta.

Resta in ogni caso inteso che, ove ritenuto necessario od opportuno, permane la facoltà al Presidente del Comitato Esecutivo / Amministratore Delegato con il supporto del Direttore Generale di rimettere la valutazione della decisione assunta al Consiglio di Amministrazione.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso e in concreto, in considerazione dell'effettiva rilevanza delle singole informazioni, considerando l'idoneità ad incidere sui prezzi e la sussistenza del carattere della precisione dell'informazione potenzialmente privilegiata.

In particolare, il Presidente del Comitato esecutivo e ciascun membro dello stesso, nonché il Direttore Generale, l'Amministratore delegato e il Vice Direttore Generale, i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi hanno la responsabilità di individuare le informazioni che presentano le caratteristiche di Informazione Privilegiata.

Chiunque tra i Destinatari del presente documento, dovesse venire a conoscenza di un'informazione o di un evento che, a suo parere, potrebbe divenire, in un probabile sviluppo, un'Informazione Privilegiata, deve darne pronta notizia tramite comunicazione di posta elettronica all'indirizzo: servizioaffarisocietariinformazioniprivilegiate@bplazio.it, all'attenzione del Servizio Affari Societari che sottoporrà la valutazione definitiva sulla natura privilegiata o meno dell'Informazione al Comitato esecutivo / Presidente del Comitato esecutivo / Amministratore Delegato.

La notizia deve contenere sufficienti informazioni per determinare la significatività dell'evento e valutare se esso costituisca o possa costituire nel futuro un'Informazione Privilegiata.

Ai fini dell'alimentazione del Registro, ciascuna Persona Informata dovrà comunicare tempestivamente al Servizio Affari Societari, con riferimento alle Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza:

- i. la necessità di aprire/aggiornare/chiedere una sezione del Registro in relazione a una specifica Informazione Privilegiata;
- ii. i dati delle persone da iscrivere nella sezione del Registro;
- iii. ogni altra informazione necessaria per l'aggiornamento ovvero la cancellazione degli stessi.

Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Servizio Affari Societari e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.

Al momento del venir meno dello status di Informazione Privilegiata, il soggetto inserito nel Registro, informa immediatamente il Servizio Affari Societari, indicando la data in cui è venuto meno, nonché la relativa

motivazione. Sarà cura del soggetto segnalante chiedere, in tale occasione, anche la cancellazione di tutti i soggetti iscritti nella sezione del Registro in relazione alla predetta Informazione Privilegiata.

5.4 Il registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Nel momento in cui un'informazione viene individuata come privilegiata, secondo il processo descritto al precedente paragrafo, la Banca registra detta informazione all'interno del **Registro delle Persone Informate**. Il registro contiene l'identità di ogni persona, fisica o giuridica, che ha accesso a Informazioni Privilegiate ed è gestito su supporto informatico capace di garantire:

- a) la riservatezza delle informazioni, assicurando che l'accesso al registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Banca, devono accedervi per la natura della loro funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nel registro;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del registro.

Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è suddiviso in **sezioni distinte, una occasionale e una permanente**.

Il Registro è quindi composto da due sezioni:

- **Sezione "occasionale"**, cioè una sezione distinta per ciascuna informazione privilegiata che contiene il nominativo o la denominazione sociale dei soggetti che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione della partecipazione a determinati progetti-attività estemporanee e/o alla copertura temporanea di determinati ruoli o responsabilità ovvero in forza di uno specifico incarico ricevuto hanno accesso ad una informazione privilegiata;
- **Sezione degli "accessi permanenti"**, nella quale vengono iscritti i soggetti che per l'attività lavorativa o professionale ovvero per il loro coinvolgimento nel processo di gestione interna dell'informazione privilegiata hanno legittimamente accesso a informazioni della specie, con carattere di continuità e in via permanente. I dati dei titolari di accesso permanente riportati in questa sezione supplementare, non sono ripresi nelle altre sezione dell'elenco.

La Banca redige e tiene aggiornate le due sezioni su richiamate in un formato elettronico conforme ai modelli prescritti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 (cfr. *Allegato 2 – Modello Sezione "occasionale"; Allegato 3 – Modello Sezione "accessi permanenti"*).

5.5 Soggetti iscritti nel Registro delle Informazioni Rilevanti (c.d. RIL)

Nella sezione degli **"accessi permanenti"** del Registro Informazioni Rilevanti sono iscritti:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci di Banca Popolare del Lazio e delle Società Controllate;
- b) il Direttore Finanza, il Direttore Commerciale, il Direttore Crediti, il Direttore Amministrazione e Bilancio e il Direttore Organizzazione e IT di Banca Popolare del Lazio e delle Società Controllate;
- c) il Servizio Internal Auditing, il Servizio Risk Management ed il Servizio Compliance nonché gli addetti dei tre servizi;
- d) il Responsabile Servizio Affari Societari e dell'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo e delle Società controllate, nonché gli addetti di quest'ultimo;
- e) il partner della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Banca e delle Società Controllate ("Società di Revisione") e gli altri componenti del team di revisione.

Si considerano, invece, da iscrivere nella sezione “**occasionale**” del Registro le persone che in relazione al ruolo e alle specifiche attività svolte, abbiano accesso ad una specifica Informazione Privilegiata. A titolo esemplificativo:

- a) il Responsabile dell’Ufficio Finanza di Proprietà e dell’Ufficio Tesoreria e Liquidità, il Responsabile Servizio Monitoraggi e Gestione NPL, il Responsabile Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione, il Servizio Risorse Umane e il Servizio Innovating Lending;
- b) i consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza, i partners commerciali e i fornitori che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

L’Ufficio Segreteria Generale invia, senza indugio, al soggetto interessato, apposita comunicazione dell’iscrizione nel Registro, della cancellazione e degli aggiornamenti in esso contenuto, comunicando inoltre gli obblighi che derivano dall’aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti o nei casi di diffusione non autorizzata delle informazioni Privilegiate (cfr. *Allegato 4 – Lettera di iscrizione nel Registro degli Insider; Allegato 5 – Lettera di aggiornamento di dati inseriti nel Registro; Allegato 6 – Lettera di cancellazione dal Registro*).

Le Persone Informate devono restituire firmata la presa d’atto degli obblighi giuridici e regolamentari relativi al presente documento e conformarsi alle disposizioni in esso contenute (cfr. *Allegato 7*).

5.6 Contenuto, aggiornamento e conservazione del Registro

Il Registro delle Persone Informate indica, per ciascuna Persona Informata:

1. **data e ora di ogni registrazione**, per tale intendendosi data e ora in cui è stata identificata l’informazione privilegiata nonché data e ora in cui il soggetto iscritto ha avuto accesso all’informazione privilegiata;
2. **dati anagrafici**:
 - i. in caso di persona fisica devono indicarsi: cognome, nome, data di nascita, numero di telefono professionale e privato, indirizzo privato e codice fiscale;
 - ii. in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti: ragione sociale, sede legale e partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (i) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
3. **società di appartenenza**, qualora si tratti di persone fisiche;
4. **motivo** per cui la persona è iscritta nel Registro (solo per le sezioni “occasionali”);
5. **data e ora di ogni aggiornamento** delle informazioni già inserite nel registro;
6. **data e ora di cancellazione** della persona dal Registro, per tale intendendosi la data e l’ora in cui il soggetto iscritto ha cessato di avere accesso all’Informazione Privilegiata.

Il registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) se cambia il motivo per cui la persona è inclusa nella sezione;
- b) se una nuova persona ha accesso all’informazione privilegiata;
- c) se una persona iscritta nella sezione non ha più accesso all’informazione.

Il Registro è tenuto su formato elettronico per un periodo di almeno 5 anni.

6. Procedura per la Diffusione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate

6.1 Comunicazione delle Informazioni e gestione dei comunicati

La Banca comunica al pubblico quanto prima possibile le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Presidente del Comitato Esecutivo/Amministratore Delegato valuta la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione e stabilisce se:

- a) procedere ad effettuare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata;
- b) ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

La comunicazione avviene entro il lasso di tempo necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

A tal fine, il Servizio Affari Societari, che cura la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, verifica che:

- il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio;
- la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

Le informazioni privilegiate sono divulgate al pubblico tramite la diffusione di comunicati stampa al pubblico e/o il sito internet della Banca e delle Società Controllate nonché, nei casi in cui sia previsto, con la messa a disposizione di relazioni e documenti, che consentano:

- a) di diffondere le informazioni privilegiate senza discriminazione a una platea il più ampia possibile e gratuitamente;
- b) di comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione indica chiaramente:
 - i. la natura privilegiata dell'informazione;
 - ii. la ragione sociale completa della Banca;
 - iii. l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Banca;
 - iv. l'oggetto delle informazioni privilegiate;
 - v. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

6.2 Ritardo delle Comunicazioni delle Informazioni

La Banca e le Società Controllate, per decidere se ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, valutano se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i suoi legittimi interessi;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di indurre in errore il pubblico;
- c) è in grado di garantire la riservatezza dell'informazione privilegiata.

Quale ausilio per l'individuazione delle circostanze che possono giustificare la sussistenza di un legittimo interesse, possono essere considerate, senza limitazione, le seguenti casistiche:

- a) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare

- quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- b) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario dell'emittente;
 - c) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo di un emittente i quali necessitano, conformemente alle leggi nazionali o allo statuto interno dell'emittente, dell'approvazione di un altro organo;
 - d) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale dell'emittente;
 - e) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
 - f) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.;
 - g) una decisione di effettuare il rimborso anticipato, la riduzione, il riacquisto, il ripagamento o il rimborso di strumenti di fondi propri oppure la riduzione, la distribuzione o la riclassificazione a titolo di un altro elemento dei fondi propri delle riserve sovrapprezzo azioni relative a strumenti di fondi propri è stata adottata ma non ancora autorizzata dall'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del CRR, ai sensi dell'articolo 77 del CRR;
 - h) l'emittente ha ricevuto una bozza di decisione SREP o informazioni preliminari al riguardo, che diventeranno definitivi in una fase successiva previo completamento del processo decisionale dell'autorità di vigilanza prudenziale competente. In questo caso un annuncio prematuro di qualsiasi informazione privilegiata oggetto della bozza di decisione SREP o a informazioni preliminari al riguardo sarebbe in contrasto con la procedura dello SREP e in particolare con il diritto dell'ente di essere ascoltato, con il rischio di pregiudicare indebitamente l'interesse dell'ente a una valutazione obiettiva da parte del mercato circa l'impatto di tali informazioni.

La banca, al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, può ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata legata ad un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, alla necessità di avere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che, contestualmente, siano presenti le seguenti situazioni:

- a) la comunicazione comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) il ritardo sia nell'interesse pubblico;
- c) è possibile garantire la riservatezza dell'informazione privilegiata;
- i) la Consob abbia autorizzato il ritardo.

Il ritardo è legittimo se non ha l'effetto di fuorviare il pubblico. A riguardo si riportano le situazioni (non esaustive) elaborate dalle autorità:

- le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate;
- le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;

- le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.

Quando l'emittente decide di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata, formalizza la decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- data e ora in cui ha deciso di ritardare la pubblicazione dell'informazione
- stima della data e dell'ora della probabile pubblicazione di tale informazione
- identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione
- la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo
- prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
 - barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione
 - modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.

La notifica del ritardo alla CONSOB deve comprendere le seguenti informazioni:

- (i) identità dell'Emittente e ragione sociale complete;
- (ii) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente,
- (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali,
- (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo (titolo dell'annuncio divulgativo – numero di riferimento, se assegnato dal sistema utilizzato per la divulgazione – data e ora della comunicazione al pubblico);
- (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata
- (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

Tale comunicazione deve essere inviata via PEC all'indirizzo: consob@pec.consob.it indicando come destinatario "Divisione Mercati" e come oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

La Banca, nel ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni, controlla l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, attraverso le seguenti misure:

- impedisce l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;
- garantisce che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- dà immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza;
- dà senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

6.3 *Monitoraggio delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione*

L'emittente monitora, nel continuo, la permanenza dei requisiti che giustificano il ritardo nella comunicazione e provvede ad attivare la procedura finalizzata alla comunicazione al pubblico non appena rilevi che tali condizioni sono venute meno.

6.4 *Sito Internet*

La Banca e le Società Controllate pubblicano sul proprio sito Internet:

- (a) lo statuto;
- (b) il bilancio di esercizio;
- (c) le informazioni comunicate al pubblico;
- (d) i Codici di Comportamento adottati dalla Società;
- (e) i comunicati diffusi a norma dell'art. 66 del Regolamento Emittenti.

6.5 *Interviste, Convegni e Seminari*

Le interviste e gli incontri con i giornalisti, nonché convegni e seminari che abbiano ad oggetto Informazioni Privilegiate, possono essere effettuati, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare del Lazio, dal Presidente del Comitato Esecutivo, dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale.

L'informativa al pubblico resa nel corso di interviste, convegni o seminari, deve necessariamente limitarsi a quanto già reso noto al pubblico, sulla base della normativa vigente, nei prospetti informativi, nonché nei documenti e comunicati. Discorsi pubblici o interviste riguardanti l'attività o i dati contabili e previsionali o i programmi del Gruppo Banca Popolare del Lazio non potranno essere diffusi, se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.6 *Diffusione involontaria di Informazioni privilegiate.*

È possibile che nel corso di interviste, convegni e seminari, in occasione delle Assemblee della Banca e/o delle Società Controllate, si verifichi una diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate.

In tal caso, ogni soggetto che sia venuto a conoscenza di tale circostanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvederà, per quanto di sua competenza, ad agire in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

7. eMarket Storage

Per il deposito delle informazioni regolamentate, a decorrere dal febbraio 2018, il Gruppo BPL aderisce al meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket STORAGE", autorizzato dalla Consob, gestito da Spafid S.p.A., con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 10, accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

8. Sanzioni

Fermo restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 114 TUF e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ex D. Lgs. 231/2001, come successivamente modificato e integrato.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca e delle Società Controllate o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di dette società, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione dell'organo di amministrazione relativa al periodo in cui la violazione è stata compiuta ovvero è stata accertata;
- b) il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente proporre all'organo competente la revoca per giusta causa del componente inadempiente, ovvero dell'incarico affidato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti inadempiente;
- c) ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità di altra natura di cui alle vigenti normative.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento da parte dei dipendenti della Banca e delle Società Controllate, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle vigenti normative.

Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Banca e/o delle Società Controllate, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente documento potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione – anche senza preavviso - o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle vigenti normative.

9. Disposizioni Finali

Il Presidente del Comitato Esecutivo ovvero ciascun componente / / L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, con il supporto del Servizio Affari Societari della Capogruppo propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e a modifiche organizzative della Banca e delle Società Controllate. Il presente Regolamento e le relative modifiche ed integrazioni vengono trasmesse alle Società Controllate, le quali ne garantiscono il recepimento e l'implementazione da parte dei competenti organi sociali.

Allegato 1 – Matrice Informazioni rilevanti/(Funzioni Organizzative Competenti (FOCIP))

Matrice Informazioni Rilevanti / Funzioni Organizzative Competenti – ACCESSI PERMANENTI															
Tipo di informazioni rilevanti	Consiglieri di Amministrazione	Amministratore Delegato	Collegio Sindacale	Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Direttore Commerciale	Direzione Crediti	Direzione Organizzazione e IT	Direzione Amministrazione e Bilancio	Direzione Finanza	Servizio Affari Societari	Servizio Risk Management	Servizio Internal Audit	Servizio Compliance	Società di revisione
Ingresso in, o uscita da, un settore di business	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acquisto alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rinuncia/ Revoca all'incarico da parte della società di revisione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Operazioni sul capitale finalizzate a particolari operazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emissione di obbligazioni o di altri titoli di debito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Operazioni acquisizione, fusione o scissione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambiamenti nel personale strategico della società	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Procedure Concorsuali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piani di incentivazione del management	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ristrutturazioni e riorganizzazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contenzioso legale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revoca di affidamenti bancari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Svalutazioni/ rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Insolvenza di importanti debitori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Andamento delle gestioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Policy di distribuzione di dividendi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pillar 2 Capital Requirements o P2R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pillar 2 Guidance o P2G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Matrice Informazioni Rilevanti / Funzioni Organizzative Competenti – ACCESSI OCCASIONALI

Tipo di informazioni rilevanti	Servizio Monitoraggio e Gestione NPL	Servizio Pianificazione Controllo di Gestione	Ufficio Finanza di Proprietà	Ufficio Tesoreria e Liquidità	Servizio Risorse Umane	Servizio Innovative Lending	Società di consulenza, partners commerciali, fornitori
Ingresso in, o uscita da, un settore di business		X				X	X
Dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci			X	X			X
Acquisto alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda		X	X	X		X	X
Rinuncia/ Revoca all'incarico da parte della società di revisione							
Operazioni sul capitale finalizzate a particolari operazioni		X	X	X		X	X
Emissione di obbligazioni o di altri titoli di debito		X	X	X			X
Perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto		X					X
Operazioni acquisizione, fusione o scissione						X	X
Cambiamenti nel personale strategico della società					X		X
Procedure Concorsuali							X
Piani di incentivazione del management		X			X		X
Ristrutturazioni e riorganizzazioni		X					X
Contenzioso legale	X	X					X
Revoca di affidamenti bancari			X	X			X
Svalutazioni/ rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio	X	X	X	X			X
Insolvenza di importanti debitori	X	X					X
Andamento delle gestione	X	X					X
Policy di distribuzione di dividendi							X
Pillar 2 Capital Requirements o P2R		X	X	X			
Pillar 2 Guidance o P2G		X	X	X			

Allegato 2 - Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

Allegato 3 - Sezione degli accessi permanenti

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)] **Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di tele- fono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di tele- fono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente /partecipante al mercato delle quote di emissioni / piattaforma d'asta / commissario d'asta / sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nello elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dello accesso - via e - numero civico - località - CAP - Stato]

Allegato 4 - Lettera di Iscrizione nel Registro delle Persone Informate

Gentile _____,

nel rispetto della normativa applicabile, La informo che i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "Registro") per la seguente motivazione

_____.

I soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate inerenti Banca Popolare del Lazio devono attenersi a quanto disposto dal "Regolamento Aziendale in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate e degli Obblighi di Comunicazione" disponibile anche sul sito www.bplazio.it. L'inosservanza delle disposizioni relative all'informativa societaria configura gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dalla normativa applicabile e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR" e del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Popolare del Lazio con sede in Via Martiri delle Fosse Ardeatine 9, 00049, Velletri.

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro sono: cognome e nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione al Registro. Non sono trattati dati diversi da quelli menzionati. In futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità di seguito indicate. Il trattamento è effettuato da Banca Popolare del Lazio. Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo Banca Popolare del Lazio una società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, tramite la raccolta e il trattamento dei Suoi dati, Banca Popolare del Lazio adempie a disposizioni di legge. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

I Suoi dati saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento. Della cancellazione dal Registro le sarà data tempestiva comunicazione. I Suoi dati saranno comunicati alla Consob (che li tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità per cui sono trattati.

Il responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate.

Cordiali saluti.

Allegato 5 – Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro delle Persone Informate

Gentile _____,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché del “Regolamento Aziendale in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate e degli Obblighi di Informazione”, La informo, che in data [gg/mm/aaaa] abbiamo proceduto all’aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro delle Persone Informate) per la seguente ragione: _____.

Il responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate

Cordiali saluti.

Allegato 6 – Lettera di cancellazione dal Registro delle Persone Informate

Gentile _____,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché del “Regolamento Aziendale in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate e degli Obblighi di Informazione”, La informo che in data [gg/mm/aaaa] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, a Lei comunicato con lettera del [gg/mm/aaaa].

Pertanto i suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dal [gg/mm/aaaa].

Il Responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate.

Cordiali saluti.

Allegato 7 – Notifica inserimento nel Registro

Il sottoscritto/La sottoscritta, nato il ___/___/___, codice fiscale _____, residente a _____ in via _____ nella propria qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro delle Persone Informate di cui al "Regolamento Aziendale in Materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate e degli Obblighi di Comunicazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con verbale n..... del _____
- attestando di avere ricevuto copia del predetto regolamento e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- indica i seguenti recapiti professionali e personali: n. tel. professionale _____ e n. tel. Privato _____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____.

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR" e del D. Lgs. 196/2003, il Sottoscritto presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell'adempimento alle previsioni del presente Regolamento.



Fine del Documento